

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Ordinanza del 15 settembre 2014 n. 536 che, facendo leva sul principio di sinteticità degli atti sancito agli artt. 3, co. 2 e 26, co. 1, c.p.a. e considerando che il predetto dovere risponde anche ad esigenze avvertite in sede sovranazionale, così come dimostrato dalle «Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni» redatto in ambito europeo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ha ribadito la necessità che il prefato principio venga rispettato, invitando l'appellante, che aveva redatto un ricorso di 120 pagine, a presentare una memoria riepilogativa di massimo 20 pagine (a cura di Eduardo Ernesto Margarita).

L'Ordinanza

REPUBBLICA ITALIANA

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2013, proposto da Lf-Recuperambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Maria Parisi, con domicilio eletto presso Massimo Pensabene in Palermo, via Principe di Villafranca n.46;

contro

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81; Agenzia Regionale Per i Rifiuti e Le Acque, Provincia di Messina, Comune di Valdina, Presidenza della Regione Siciliana;

per la riforma

della sentenza del TAR Sicilia – Catania, sezione II n. 1975/2012, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

www.cameraamministrativacampania.com

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli avvocati A. M. Parisi e l'avvocato dello Stato Tutino;

considerato che, alla luce della produzione documentale effettuata dall'appellante, risulta indispensabile richiedere chiarimenti sui fatti di causa alle amministrazioni appellate con relazione – corredata da idonea documentazione sistemata in ordine cronologico e munita di apposito indice – da depositare entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

considerato altresì che il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti è sancito agli artt. 3, comma 2, e 26, comma 1, c.p.a. e che, oltre ad essere condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A. 19 aprile 2012 n. 395), è stato di recente affermato pure dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass., S.U., 11 aprile 2012 n. 5698);

considerato che il predetto dovere di chiarezza e sinteticità degli atti risponde anche ad esigenze avvertite in sede sovranazionale, così come dimostrato dalle «Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni» redatto in ambito europeo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

considerato che il presente appello consta, escluse le relate di notifica in calce all'atto, di centoventisette pagine;

considerato che l'atto di appello, con circa 28-30 righe per pagina, appare palesemente non proporzionato al livello di complessità della causa e reca un evidente abuso della funzione di c.d. "copia e incolla", applicata ad atti già necessariamente presenti nel fascicolo (ricorso di primo grado e sentenza appellata);

considerato che possono anche profilarsi ragioni di inammissibilità del ricorso quando è particolarmente difficoltosa l'individuazione della materia del contendere e quando si contravviene alla

regola dell'immediato coordinamento tra la sentenza impugnata e i motivi di censura (Cass., S.U., 17 luglio 2009 n. 16228);

considerato dunque che per la decisione dell'impugnazione (e il rispetto anche da parte di questo Consiglio del dovere di chiarezza e sinteticità di cui al citato art. 3, comma 2, c.p.a.) parte appellante va invitata a produrre una memoria riepilogativa – che contenga l'esposizione chiara, sintetica ed omnicomprensiva di tutte le censure già proposte nel presente giudizio di impugnazione – alla quale fare riferimento per la decisione del presente giudizio;

considerato che tale memoria dovrà orientativamente essere:

- di non oltre venti pagine per un massimo di venticinque righe per pagina;
- su formato A4;
- facilmente leggibile e redatta solo su una faccia della pagina («recto» e non «recto verso»);
- con testo scritto in caratteri di tipo corrente nonché con interlinee e margini adeguati;

considerato che la predetta memoria dovrà essere depositata almeno quaranta giorni prima dell'udienza pubblica fissata per la decisione nel merito dell'appello;

considerato che deve essere fissata l'udienza pubblica del 25 febbraio 2015 per la decisione della causa;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, dispone gli incumbenti di cui in motivazione e rinvia all'udienza pubblica del 25 febbraio 2015.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Gabriele Carlotti, Consigliere

Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore

Giuseppe Mineo, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 15 SETTEMBRE 2014